



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA**  
Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Roma, 30/03/2020

Prot. 0002274

**Oggetto:** Emergenza Covid-19  
*Indicazioni del Ministero dell'Ambiente sulla gestione dei rifiuti*

Il Ministero dell'Ambiente, con circolare Prot. 22276 del 30 marzo 2020, riportata in allegato, ha fornito una serie di indicazioni per superare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'**emergenza COVID-19, finalizzate** ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti e, al contempo, garantire la sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Le indicazioni ministeriali sono suddivise in cinque distinte sezioni:

- **Capacità di stoccaggio**, viene prevista la possibilità di concedere agli impianti autorizzati ex art. 208 e titolo III-bis, Parte II del D.lgs 152/06 - con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza - un aumento della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, pari ad un massimo del 50% di quella autorizzata. Anche gli impianti autorizzati con procedura semplificata (artt. 214 e 216) potranno usufruire del medesimo incremento della capacità di stoccaggio, ferme restando le quantità massime di cui al DM 5/2/98, DM 161/2002 e DM 269/2005.  
La SCIA dovrà essere indirizzata all'Autorità competente, alla Prefettura, all'ARPA e ai Vigili del fuoco, e va accompagnata da una relazione che asseveri i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento nonché il rispetto delle condizioni in materia di prevenzione incendi; la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento dei volumi; il possesso di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati; la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche; l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento.
- **Deposito temporaneo dei rifiuti**, viene specificato che potrà essere consentito il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 (pari ad un massimo complessivo di 30 m<sup>3</sup> di cui al massimo 10 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi), mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 18 mesi.
- **Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali**, viene prevista la possibilità di consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 (pari a due mesi per ogni frazione merceologica conferita), nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, sempre nel rispetto delle condizioni in materia di prevenzione incendi e dei requisiti del decreto 8 aprile 2008.



- **Impianti di incenerimento**, viene fornita la possibilità di autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle altre abitazioni e per garantire la possibilità di incenerire i fanghi di depurazione identificati con il CER 19 08 05.
- **Smaltimento in discarica**: viene prevista, per garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani in questo contesto emergenziale, la possibilità di modificare temporaneamente l'autorizzazione per consentire il conferimento in discarica degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati purché non pericolosi, privi di possibili destinazioni alternative. Anche in questo caso il gestore dell'impianto dovrà presentare una SCIA, accompagnata da relazione tecnica che riporti l'elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l'idoneità dei presidi ambientali esistenti.  
Inoltre potrà essere autorizzato il conferimento di rifiuti indifferenziati prodotti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione o un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli: a) inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, che evitino qualsiasi fuoriuscita; b) confinamento dei rifiuti in zone definite della discarica; c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo.

Cordiali saluti

Il Responsabile  
*f.to Dr. Pierpaolo Masciocchi*

**Allegato:** Ministero dell'Ambiente, Circolare 30 marzo 2020, n. 22276